



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Berna, 13 gennaio 2021

Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti

Rapporto del Consiglio federale
in adempimento del postulato 17.3831
Glanzmann-Hunkeler

Indice

1	Mandato	3
2	Contestualizzazione dell'estremismo violento	3
3	Evoluzione della minaccia rappresentata dall'estremismo violento, situazione attuale e prospettive	6
3.1	Estremismo di sinistra violento	7
3.2	Estremismo di destra violento	8
3.3	Prospettive dell'evoluzione della minaccia rappresentata dall'estremismo violento	9
4	Prevenzione e lotta all'estremismo violento quale compito condiviso da Confederazione e Cantoni	9
4.1	Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento.....	9
4.2	Prevenzione dell'estremismo violento conformemente alla LAIn	10
4.2.1	Acquisizione delle informazioni da parte del SIC	10
4.2.2	Misure amministrative nella LAIn	12
4.3	Misure giuridico-amministrative in conformità con ulteriori leggi federali	12
4.4	Difesa dai pericoli per la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici	13
4.5	Estremismo violento e perseguimento penale.....	13
5	Lacune nel dispositivo?	14

1 Mandato

Con il presente rapporto il Consiglio federale risponde al postulato 17.3831 Glanzmann-Hunkeler «Strumenti incisivi contro gli estremisti violenti», accolto dal Consiglio nazionale il 15 dicembre 2017. Il postulato incaricava il Consiglio federale di presentare in un rapporto le basi legali, in particolare nel diritto penale, e gli strumenti necessari a migliorare la lotta contro gli estremisti violenti. Se negli ultimi tempi in Svizzera sono state adottate diverse misure per agire più efficacemente contro di essi, molte mirano però principalmente a prevenire atti di terrorismo. Secondo il postulato, contro l'estremismo violento spesso mancano strumenti incisivi come il divieto di accedere a determinate aree, più possibilità nella sorveglianza preventiva per il servizio informazioni oppure un divieto di organizzazione di gruppi potenzialmente violenti. Il Consiglio federale è pertanto invitato a chiarire quali basi legali e quali strumenti occorrono affinché sia possibile combattere efficacemente anche gli estremisti violenti.

Il presente rapporto

- spiega che cosa si intende nel nostro Paese per «*estremismo violento*» e ne abbozza la distinzione rispetto, da un lato, all'«*estremismo non violento*» (ossia senza implicazioni concrete a livello di violenza) e, dall'altro, al «*terrorismo*» (n. 2);
- valuta l'attuale minaccia rappresentata dall'estremismo violento (n. 3);
- indica quali sono le norme giuridiche e gli strumenti esistenti o in fase di progettazione nella lotta contro l'estremismo violento (n. 4);
- identifica eventuali lacune nel dispositivo di difesa contro l'estremismo violento e, ove necessario, propone miglioramenti (n. 5).

2 Contestualizzazione dell'estremismo violento

a) L'estremismo come rifiuto dell'ordine democratico-liberale e dello Stato di diritto

Con il termine **estremismo** il Consiglio federale intende i movimenti politici che rifiutano i valori della democrazia liberale e dello Stato di diritto¹. In generale si definiscono estremisti i movimenti, i partiti, le idee, le attitudini e i comportamenti che rifiutano lo Stato democratico costituzionale, la separazione dei poteri, il sistema di partiti pluralistico e il diritto all'opposizione. Alla discussione politica gli estremisti preferiscono la suddivisione tra amico e nemico e di conseguenza rifiutano categoricamente le opinioni e gli interessi altrui, credendo in determinati obiettivi o costanti socio-politiche apparentemente inconfutabili.

Gli estremisti non si definiscono tali. Spesso sfruttano per i propri fini e le proprie attività le conquiste dell'ordine democratico-liberale, contro cui si oppongono, quali la libertà d'opinione, di stampa, di religione e di riunione nonché la protezione giuridica. Determinante rimane il rifiuto dei valori fondamentali e dei principi dell'ordinamento democratico e non la posizione politica periferica delle idee estremiste.

b) L'estremismo violento secondo la LAIn

Non esiste una definizione comunemente accettata della nozione di «estremismo violento». Sia l'estremismo senza implicazioni concrete a livello di violenza, sia quello violento rifiutano i valori della democrazia liberale e dello Stato di diritto. Si distinguono tuttavia per il fatto che gli estremisti violenti commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi (così sono descritte le **attività dell'estremismo violento** all'articolo 19 capoverso 2 lettera e della legge sulle attività informative [LAIn; RS 121]).

¹ Il presente rapporto mantiene la definizione del rapporto del Consiglio federale sull'estremismo del 25 agosto 2004 (in adempimento del postulato 02.3059 del gruppo democratico-cristiano del 14 marzo 2002) (FF 2004 4425, qui 4433).

Contrariamente alla Germania, la Svizzera non prevede la nozione giuridica di «anticostituzionalità». A differenza di quanto avviene in quel Paese, dove è stata ampiamente sviluppata la protezione della Costituzione, **nel nostro il solo tentativo da parte di un gruppo organizzato di abolire la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto non è sufficiente per porlo sotto la sorveglianza degli organi preposti alla protezione dello Stato. Affinché ciò sia permesso è necessario che, per raggiungere il suo scopo, un gruppo inoltre faccia uso, sostenga o sia disposto a ricorrere alla violenza**². Questo elemento aggiuntivo assicura che in Svizzera il Servizio delle attività informative non tratti i dati degli estremisti (senza implicazioni concrete a livello di violenza) e che i comportamenti leciti al «margine estremo» dello spettro politico non siano rilevati a livello di intelligence³. Le attività degli estremisti celano tuttavia un potenziale di violenza intrinseco e possono minacciare la sicurezza interna o esterna di un Paese. Si tratta dunque d'individuare **sin dall'inizio** e prevenire le azioni potenzialmente violente progettate da organizzazioni e individui di matrice estremista⁴.

Nel diritto penale, la nozione di «violenza» è definita quale azione fisica diretta contro un'altra persona mediante l'uso della forza. La violenza può sorgere anche in caso di manifestazione di forza esigua o di non particolare intensità; tuttavia nel nostro Paese tendenzialmente si respinge l'idea che la violenza possa consistere in un'azione coercitiva meramente psicologica sulla vittima. Le definizioni di diritto penale si trovano in primo luogo nel Codice penale (CP; RS **311.0**), e più precisamente nelle spiegazioni sulla coazione (art. 181) e sulla rapina (art. 140). In tale contesto, la violenza è rivolta sostanzialmente contro le persone, mentre quella perpetrata contro le cose tendenzialmente è inclusa non nel concetto di violenza, bensì nella minaccia di grave danno nell'ambito di una coazione.

Dalla nozione di «violenza» occorre distinguere quella di «atti violenti», che è definita quale un'azione aggressiva e attiva contro persone od oggetti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppatasi in relazione alla «sommossa» (art. 260 CP), non occorre che si sia fatto ricorso a una forza fisica particolare né che siano stati causati gravi danni. Rispetto agli oggetti si presuppone tuttavia che si è in presenza di un sostanziale deterioramento non facile da ripere. Alla vittima di un atto violento non dev'essere necessariamente inflitto un dolore fisico. In linea di principio, il carattere violento di un atto non è valutato in base all'intensità della lesione di un bene giuridico, bensì a quanto appare aggressivo.

Non c'è una definizione uniforme per il fenomeno del *discorso d'odio* o «*hate speech*». In generale s'intende con ciò lo sminuimento o la diffamazione di persone ricollegandosi a una loro caratteristica di gruppo. L'obiettivo è di emarginare questi gruppi e di escluderli dalla società, motivo per cui il discorso d'odio è in diretta contraddizione rispetto ai valori di un ordine democratico-liberale (uguaglianza giuridica di tutte le persone). Il discorso d'odio può servirsi di appelli alla violenza, ma non necessariamente. Può rientrare in varie fattispecie del CP, ad esempio [discriminazione e] incitamento all'odio (art. 261^{bis} cpv. 1), ingiuria (art. 177), minaccia (art. 180) o perturbamento della libertà di credenza e di culto (art. 261). Le ideologie estremistiche o complottistiche possono ispirarlo. Il SIC può tuttavia intervenire soltanto nei casi in cui il discorso d'odio presenti implicazioni concrete a livello di violenza nel senso della LAIn in virtù del suo contenuto e/o del suo contesto.

Sulla base di quanto affermato in precedenza, i seguenti atti possono, fra l'altro, essere citati quali esempi del commettere, incoraggiare o approvare atti violenti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera e LAIn. Se nel singolo caso in effetti si tratti o meno di (compimento,

² Analogamente già il rapporto del Consiglio federale sull'estremismo del 25 agosto 2004 (in adempimento del postulato 02.3059 del gruppo democratico-cristiano del 14 marzo 2002) (FF **2004** 4425, qui 4433).

³ Anche la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS **120**; LMSI) prevede un limite paragonabile. Secondo l'art. 23b cpv. 3 LMSI, ad esempio, «Le informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà d'opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un'organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di reati».

⁴ Messaggio del 15 giugno 2007 concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni) (FF **2007** 4613, qui 4634).

incoraggiamento o approvazione di) atti violenti dipende dall'intensità e dalla gravità dell'azione nonché dal suo contesto⁵:

<u>compiere</u> atti violenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Danneggiamento, quali il danneggiamento o la distruzione di facciate, pareti, vetrine, finestre, porte, veicoli o strutture pubbliche ▪ Reati contro la vita e l'integrità della persona, ad esempio lesioni personali semplici o gravi contro avversari politici o ideologici ▪ Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, compresi il lancio di oggetti quali bottiglie, pietre, sacchetti di vernice ecc. o l'impiego di dispositivi laser contro forze di sicurezza o di salvataggio in occasione di manifestazioni legali o illegali ▪ Attentati incendiari contro persone, veicoli, attrezzature o edifici ▪ Attentati con esplosivi, come l'esplosione di finestre, porte, contenitori, attrezzature, veicoli ecc. mediante articoli pirotecnici quali razzi, petardi o mediante dispositivi esplosivi o incendiari non convenzionali (DEINC)
<u>promuovere</u> atti violenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creare e diffondere propaganda violenta (su carta, in formato elettronico) ▪ Appello al ricorso alla violenza o a commettere atti violenti ▪ Pianificare, eseguire o sostenere azioni di gruppi di matrice estremista violenta (concerti, manifestazioni, incontri ecc.) ▪ Partecipazione attiva a incontri di gruppi di matrice estremista violenta
<u>approvare</u> atti violenti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Appartenenza a un gruppo di matrice estremista violenta ▪ Ripetuta partecipazione a incontri di gruppi di matrice estremista violenta ▪ Condividere rappresentazioni di atti di cruda violenza, ad esempio sui media sociali ▪ Ordinare propaganda violenta (su carta, sui media sociali, elettronicamente)

c) L'estremismo violento rispetto al terrorismo secondo la LAIn

L'estremismo violento non va distinto soltanto rispetto all'estremismo (senza implicazioni concrete a livello di violenza), ma anche rispetto al terrorismo. La LAIn descrive quali attività terroristiche le «azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore» (art. 19 cpv. 2 lett. a LAIn). Approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020, la *legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo* (19.032, non ancora in vigore) riprende questa descrizione della nozione di terrorismo della LAIn (cfr. art. 23e cpv. 2 LMSI).

Caratteristico per la definizione delle attività terroristiche secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettera a LAIn (e art. 23e cpv. 2 LMSI, conformemente al decreto federale del 25 settembre 2020) è che commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore (il che non presuppone per forza il ricorso alla violenza) si intendono attuare o favorire azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato. Dalle descrizioni delle attività dell'estremismo violento e quelle terroristiche nella LAIn è possibile dedurre i criteri di distinzione tra estremismo violento e terrorismo per quanto concerne i differenti obiettivi e mezzi. Se nel singolo caso si tratti di un'attività dell'estremismo violento o terroristica dipende dall'obiettivo, dall'intensità e dalla gravità dell'azione nonché dal suo contesto.

⁵ In particolare, occuparsi sotto il profilo puramente scientifico o giornalistico dell'estremismo violento senza la relativa intenzione non rientra fra le attività dell'estremismo violento.

L'estremismo violento può trasformarsi in terrorismo (cfr. anche n. 4.2.1): la soglia del terrorismo è oltrepassata se ad esempio gruppi o persone che mirano a modificare l'ordine statale per raggiungere i propri scopi minacciano di commettere o commettono *gravi reati*, come l'uccisione indiscriminata di persone, o a tal fine *propagandano paura e timore*. Se il terrorismo può essere considerato quale ultima conseguenza dell'estremismo politico, non è però il sinonimo di tutte le forme di ricorso alla violenza con motivazioni politiche⁶. Riguardo alla motivazione alla base delle attività, rimane importante la constatazione che, come nel caso dell'estremismo violento (cfr. n. 3), la LAIn e la LMSI partono da una concezione del terrorismo neutrale sotto il profilo ideologico.

d) Il terrorismo nel Codice penale

L'articolo 260^{quinquies} del Codice penale (CP, RS 311.0, Finanziamento del terrorismo) definisce il terrorismo «atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto». Contrariamente alla definizione della LAIn, nel diritto penale si presuppone obbligatoriamente il ricorso alla violenza. Anche il nuovo reato «reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati a un reato terroristico» (art. 260^{sexies} CP), approvata dal Parlamento il 25 settembre 2020 nell'ambito del disegno di legge concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (18.071), nonché la nuova definizione dell'organizzazione terroristica (art. 260^{ter} CP; cfr. anche n. 4.5) riprendono la definizione di terrorismo dal diritto penale fondamentale, valida già oggi e differente rispetto alla LAIn. La distinzione si giustifica perché il diritto penale si occupa principalmente di reprimere le attività terroristiche, mentre il Servizio delle attività informative si prefigge di individuarle sin dall'inizio e prevenirle.

e) Messa a confronto tra estremismo, estremismo violento e terrorismo in conformità con la LAIn

In sintesi, conformemente alla LAIn, l'estremismo, l'estremismo violento e il terrorismo si possono mettere a confronto come segue:

Estremismo	Estremismo violento	Terrorismo
Movimenti politici che rifiutano i valori della democrazia liberale e dello Stato di diritto	Azioni di organizzazioni ⁷ che negano i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto	Azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato
Senza implicazioni concrete a livello di violenza	Commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi	Attuate o favorite commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore
Rapporto sull'estremismo 2004	art. 19 cpv. 2 lett. e LAIn	art. 19 cpv. 2 lett. a LAIn

Tab.: Messa a confronto tra estremismo, estremismo violento e terrorismo in conformità con la LAIn

3 Evoluzione della minaccia rappresentata dall'estremismo violento, situazione attuale e prospettive

La LAIn descrive l'estremismo violento in maniera neutrale sotto il profilo ideologico. Oggi in Svizzera le organizzazioni dell'estremismo di destra e dell'estremismo di sinistra violenti, incl. l'estremismo animalista, sono considerate di matrice estremista violenta ai sensi della LAIn, ossia quali gruppi che negano i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi (art. 19 cpv. 2 lett. e LAIn). Secondo i loro esponenti, l'ideale sarebbe che tali fondamenti, o per lo meno parti di essi, fossero sostituiti da altri

⁶ Così anche già nel rapporto del Consiglio federale sull'estremismo del 25 agosto 2004 (in adempimento del postulato 02.3059 del gruppo democratico-cristiano del 14 marzo 2002) (FF **2004** 4425, qui 4433) 5011, 5020.

⁷ La nozione di «organizzazioni» di cui all'articolo 19 cpv. 2 lett. e LAIn comprende anche i gruppi.

sistemi: per l'estremismo di sinistra violento da un ordinamento comunista o anarchico, per l'estremismo di destra violento da uno Stato «popolaromogeneo».

La designazione annuale dei gruppi estremisti violenti da parte del Consiglio federale secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera c LAln garantisce la direzione politica e impedisce che il SIC possa attribuire autonomamente gruppi di estremisti violenti al terrorismo (messaggio LAln, FF **2014** 1946; cfr. anche n. 4.2.1). Contrariamente a quanto avviene con i gruppi terroristici, per acquisire informazioni sui gruppi di matrice estremista violenta il SIC non può eseguire misure di acquisizione soggette ad autorizzazione di cui agli articoli 26 segg. LAln. Inoltre, esso tratta i dati concernenti i gruppi di matrice estremista violenta nello speciale sistema d'informazione IASA-GEX SIC (Sistema di analisi integrale dell'estremismo violento del SIC; art. 50 LAln).

3.1 Estremismo di sinistra violento

Negli ultimi anni il potenziale di violenza dell'estremismo di sinistra violento è aumentato, essendosi abbassata la soglia di inibizione al ricorso alla violenza: sempre di più, gli atti di violenza riconducibili all'estremismo di sinistra non colpiscono unicamente oggetti materiali, ma anche persone ritenute esponenti dell'estrema destra nonché in particolare forze di sicurezza e in parte anche forze di salvataggio in occasione di interventi della polizia. Spesso gli estremisti di sinistra violenti percepiscono questi gruppi di persone soltanto quali esponenti di un sistema che gli estremisti stessi rifiutano e quindi li considerano a malapena come esseri umani, per cui reputano legittimo il ricorso alla violenza contro di essi e si comportano in modo molto aggressivo. Accettano il rischio di danneggiare l'integrità fisica delle persone aggredite o addirittura mirano proprio a questo e dunque, contrariamente alle loro stesse dichiarazioni, il loro ricorso alla violenza non è rivolto soltanto contro le cose ma anche contro le persone. Se dal 2013 sotto il profilo meramente quantitativo non c'è stato un aumento sostanziale degli atti violenti, oltre agli attacchi contro le forze di polizia si constata però, in generale, un'accresciuta intensità di tali atti da parte dell'estrema sinistra. Negli ultimi anni, vari atti di sabotaggio contro l'infrastruttura pubblica hanno causato danni materiali per milioni di franchi.

Nel nostro Paese gli ambienti dell'estrema sinistra violenta si suddividono in due correnti principali: anarchia e marxismo-leninismo. La condanna di esponenti di spicco dei marxisti-leninisti per attentati incendiari commessi tra il 2000 e il 2010 ha evidenziato l'efficacia dei mezzi dello Stato di diritto: da allora il ricorso alla violenza dei marxisti-leninisti è diminuito. Nel frattempo sono in prevalenza esponenti degli ambienti anarchici a farvi ricorso. Di norma la violenza è spontanea, pianificata all'ultimo momento o non pianificata e intensa. Fanno eccezione i maggiori attentati incendiari degli ultimi anni, commessi da anarchici e pianificati da tempo secondo le valutazioni del SIC: prima di essere messi in atto, attentati incendiari quali quelli contro i pozzetti dei cavi delle FFS o la torre radio della polizia di Waid (Zurigo) nel 2016 hanno necessitato di una ricognizione dei luoghi, di acquisizione di materiale e di accordi.

Gli ambienti dell'estrema sinistra violenta continuano a seguire l'attualità quotidiana nazionale e internazionale e hanno ottimi contatti internazionali che in parte sono visibili anche in occasione di azioni violente. I temi delle azioni dell'estrema sinistra violenta sono molteplici, anche se concentra i propri sforzi nel tentativo di ottenere effetti immediati. Tra i temi ritenuti prioritari figura attualmente il sostegno al diritto all'autodeterminazione dei curdi. In tale ambito, tuttavia, per rispetto della strategia non violenta adottata nel frattempo in Europa dal PKK, gli estremisti di sinistra violenti si astengono dal compiere atti violenti durante le manifestazioni organizzate da quest'ultimo; ciò non vale però in occasione di proprie azioni spontanee. Al momento, poi, gli estremisti di sinistra violenti svolgono manifestazioni contro la repressione dello Stato, da essi percepita come «globale», contro la politica in materia di asilo e di migrazione, contro i provvedimenti inerenti alla pandemia da Coronavirus e contro il fascismo. Il ricorso a forme più incisive di violenza, quali gli incendi dolosi, sarebbe da ascrivere a gruppi di piccole dimensioni. Si riscontrano tuttora una partecipazione più estesa ad atti violenti e un'elevata aggressività durante le manifestazioni organizzate dagli stessi estremisti.

Dal 2010 l'estremismo animalista violento è stato trattato come un sottoinsieme dell'estremismo di sinistra violento, poiché in questo settore non sono stati praticamente riscontrati incidenti di rilievo in

Svizzera e perché gli attivisti animalisti risultavano attivi in entrambi gli ambienti. Nel 2018 il SIC ha però constatato una recrudescenza delle azioni violente da parte di estremisti animalisti, soprattutto in Romandia. Dall'inizio del 2019, dopo l'arresto e la condanna di un esponente di spicco, il numero degli episodi di estremismo animalista violento si è di nuovo ridotto.




Tab.: episodi segnalati al SIC per quanto riguarda l'estremismo di sinistra (senza scritte con lo spray; «Totale episodi» contempla tutti gli episodi quali manifestazioni, campagne di solidarietà, stand informativi con la partecipazione di estremisti di sinistra violenti, dunque anche quelli svoltisi senza violenza).

3.2 Estremismo di destra violento

Gli estremisti di destra violenti sono stati attivi principalmente a partire dagli anni Novanta e specialmente dal 2000 al 2010. Uno dei loro temi di allora è stato il rifiuto della politica svizzera in materia di asilo e di migrazione. Gli estremisti di destra violenti hanno ripetutamente attaccato infrastrutture per richiedenti l'asilo, in parte hanno minacciato anche persone straniere o in generale non bianche. Dal 2010 le loro attività si sono assestate a un livello basso. Nonostante ciò permane il potenziale di violenza dell'estrema destra.

Gli ambienti di estrema destra violenti agiscono nella massima segretezza e dal 2016 sono restii a ricorrere alla violenza nel nostro Paese. C'è quindi una grande differenza rispetto agli sviluppi in altri Stati, in particolare in Germania, sebbene vi siano molte relazioni con essa. Nell'ambiente sono tuttavia disponibili grandi quantità di armi funzionanti e inoltre ci si addestra agli sport da combattimento. Analogamente a quanto avvenuto nel 2019 a livello internazionale, in Svizzera il rischio maggiore di attentati ispirati dall'estrema destra è rappresentato da persone che agiscono da sole con un'ideologia di estrema destra, ma senza contatti con gruppi di matrice estremista violenta di lunga data.



Tab.: episodi segnalati al SIC per quanto riguarda l'estremismo di destra («Totale episodi» contempla tutti gli episodi quali concerti, manifestazioni, marce commemorative con la partecipazione di estremisti di destra violenti, dunque anche quelli svoltisi senza violenza).

3.3 Prospettive dell'evoluzione della minaccia rappresentata dall'estremismo violento

Negli ultimi anni, se non è aumentata la quantità di violenza dei gruppi dell'estrema sinistra violenta, certo ne sono aumentate la qualità e l'intensità. Questo aumento della violenza o del potenziale di violenza non è tuttavia lineare, ma avviene piuttosto con una sorta di movimento ondulatorio. Il SIC ritiene che in futuro il potenziale di violenza dell'estremismo di sinistra violenta potrebbe aumentare ulteriormente.

Nonostante il loro potenziale di violenza, negli ambienti dell'estrema destra organizzata del nostro Paese al momento non si sta sviluppando alcuna tendenza a un maggiore ricorso alla violenza o addirittura al terrorismo. Attualmente manca la motivazione per esercitare violenza, anche se in tali gruppi sono presenti armi, conoscenze tattiche e tecniche. Viceversa, autori isolati di estrema destra, indipendenti da queste strutture, che in parte sono collegati a persone con interessi simili su Internet, potrebbero sviluppare la capacità e l'intenzione di passare rapidamente all'atto. In effetti, negli ultimi anni, in Norvegia, in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti e in Germania, individui isolati hanno ripetutamente commesso attacchi terroristici contro minoranze, attacchi che sono possibili anche in Svizzera. Finora vi sono solo deboli indizi di una tale evoluzione nel nostro Paese, ma a medio termine sussiste il rischio che anche la Svizzera sia confrontata al medesimo fenomeno. Il SIC ritiene che la minaccia costituita da autori isolati che agiscono al di fuori delle strutture di estrema destra note sia maggiore rispetto a quella dovuta a gruppi. Potrebbe trattarsi di attacchi con un minimo sforzo logistico.

In futuro, anche altri movimenti potrebbero ricorrere alla violenza per imporre le proprie rivendicazioni politiche. Parti di un movimento politico potrebbero così iniziare ad agire con violenza qualora le loro richieste non fossero soddisfatte in seno all'attuale processo politico o la risposta delle autorità a tali richieste non corrispondessero alle loro aspettative.

Alla luce degli sviluppi e delle prospettive attuali nell'estremismo violento occorre pertanto chiedersi se le attuali misure di prevenzione e di acquisizione di informazioni siano ancora adeguate o se siano necessarie misure supplementari.

4 Prevenzione e lotta all'estremismo violento quale compito condiviso da Confederazione e Cantoni

Nel quadro della prevenzione e della lotta all'estremismo violento le autorità di Confederazione, Cantoni, Città e Comuni ricorrono a strumenti previsti nel Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento (PAN), nella legge sulle attività informative e in altre leggi federali, nel Codice penale nonché in leggi di polizia cantonali e in ulteriori legislazioni cantonali e comunali. Nel rispetto dell'ordine federalistico delle competenze, di seguito il Consiglio federale si concentrerà sulla presentazione e sulla valutazione delle misure di competenza federale.

4.1 Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento

Il Piano d'azione nazionale per prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento del 4 dicembre 2017 (PAN; cfr. www.svs.admin.ch) rientra nella Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo del 18 settembre 2015 (cfr. FF **2015** 6143), nel cui ambito la prevenzione riveste un ruolo determinante. Il PAN offre un importante contributo in tal senso, promuovendo un intervento interdisciplinare a tutti i livelli statali contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. In tal modo crea i presupposti affinché la radicalizzazione e l'estremismo violento in tutte le loro forme, ossia neutrali sotto il profilo ideologico, possano essere individuati e quindi prevenuti o combattuti. A tale scopo raggruppa nello specifico gli sforzi che già oggi vengono profusi in questo ambito.

Il PAN è orientato al principio secondo cui una collaborazione interdisciplinare istituzionalizzata di specialisti che operano in campo educativo, sociale e giovanile nonché della polizia e di altri servizi interessati di Confederazione, Cantoni, Città e Comuni è l'elemento più importante per una prevenzione efficace. Tale collaborazione assicura il collegamento tra gli attori importanti e facilita l'azione comune. Anche la società civile è coinvolta nella prevenzione. Una raccomandazione del PAN dalla particolare rilevanza in relazione con il presente rapporto è quella della costituzione di una gestione interistituzionale delle minacce nei Cantoni, con il coinvolgimento delle varie autorità (Misura 14). È guidata dalla polizia e consente di riconoscere precocemente e valutare correttamente il potenziale di minaccia in singoli individui o gruppi già noti alla polizia nonché a disinnescarlo adottando apposite misure.

La responsabilità per l'attuazione delle misure è prevalentemente di competenza dei Cantoni. Nell'ambito di un programma d'incentivazione nazionale la Confederazione sostiene tuttavia progetti, avviati dalle autorità locali e dalla società civile, che contribuiscono ad attuare le misure contenute nel PAN. La Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) coordina inoltre assieme alle conferenze, alle unioni e alle associazioni partecipanti il trasferimento di conoscenze e di esperienze. Il PAN andrà attuato e valutato entro cinque anni (entro la fine del 2022).

Le misure del PAN vanno considerate anche in combinazione con i provvedimenti, i programmi e le iniziative già esistenti per la prevenzione universale, selettiva e indicata nei settori della formazione, del sociale, dell'integrazione, della prevenzione della violenza e della criminalità nonché dell'antidiscriminazione. Sono già molti gli sforzi di prevenzione intrapresi sul piano nazionale e a tutti i livelli statali. Tali sforzi devono essere portati avanti, diffusi maggiormente e integrati dalle misure del PAN.

4.2 Prevenzione dell'estremismo violento conformemente alla LAIn

Il ruolo del SIC nella prevenzione dell'estremismo violento quale possibile minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera consiste nell'individuare sin dall'inizio e prevenire le potenziali attività dell'estremismo violento di organizzazioni e individui di matrice estremista. A tal fine il SIC svolge accertamenti informativi e acquisisce e analizza informazioni su tutte le attività che minacciano la sicurezza (a prescindere dalla qualifica di reato) allo scopo di verificare una possibile minaccia per i fondamenti democratici e costituzionali del nostro Paese o la libertà dei suoi abitanti da parte di

potenziali attività dell'estremismo violento. Ciò serve a redigere rapporti per le autorità politiche e ad adottare provvedimenti non penali. Una segnalazione alle competenti autorità di perseguimento penale ha luogo in presenza di sufficienti indizi di un reato concreto o di atti preparatori punibili.

4.2.1 Acquisizione delle informazioni da parte del SIC

L'**acquisizione delle informazioni** da parte del SIC è disciplinata nella legge sulle attività informative. Per adempiere i propri compiti il SIC acquisisce informazioni da fonti d'informazione pubbliche e non pubbliche. Per riconoscere e prevenire attività dell'estremismo violento si serve esclusivamente di misure di acquisizione *non* soggette ad autorizzazione. Secondo la LAIn sono ritenute tali:

- l'utilizzo di fonti pubbliche, inclusi Internet e i media sociali (art. 13);
- le osservazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili (art. 14);
- il reclutamento e l'impiego di fonti umane (art. 15);
- segnalazioni per la ricerca di persone e oggetti, in particolare nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (SIS) (art. 16).

Nei confronti del SIC vi sono poi obblighi di informazione in caso di minaccia concreta, obblighi di informazione e di comunicazione speciali di autorità (art. 19 e 20 LAIn) nonché obblighi di informazione speciali di privati (art. 25 LAIn). Il SIC può inoltre ricevere comunicazioni da terzi e richiedere loro informazioni (art. 23 LAIn). Il SIC può altresì far fermare persone per stabilirne l'identità e interrogarle brevemente a proposito della loro identità (art. 24 LAIn).

Per riconoscere e prevenire l'estremismo violento, la LAIn non prevede invece alcuna misura d'acquisizione *soggetta* ad autorizzazione (MASA) di cui all'articolo 26. Nell'ambito dell'estremismo violento non sono dunque possibili le seguenti misure d'acquisizione informative (art. 27 cpv. 1 lett. a LAIn e *contrario*):

- la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni secondo la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT, RS 780.1)
- l'impiego di apparecchi di localizzazione per determinare la posizione e i movimenti di persone o oggetti
- l'impiego di apparecchi di sorveglianza per intercettare o registrare comunicazioni o conversazioni private oppure per osservare o registrare fatti in luoghi privati o non accessibili al pubblico
- l'infiltrazione in sistemi e reti informatici
- le perquisizioni di locali, veicoli o contenitori per acquisire gli oggetti o le informazioni ivi disponibili oppure le informazioni trasmesse da tali locali, veicoli o contenitori.

Le misure di sorveglianza segrete sono tuttavia possibili anche in caso di delitti dell'estremismo violento qualora si sospetti la presenza di un reato elencato all'articolo 269 del Codice di procedura penale (cfr.art. 269 segg. CPP, RS 312.0).

Il diverso trattamento dell'estremismo violento rispetto ad altre minacce alla sicurezza interna (terrorismo, spionaggio, proliferazione, attacchi alle infrastrutture critiche) con riferimento alle misure di acquisizione dei servizi informazioni applicabili è stato così motivato nel messaggio sulla LAIn: *«[Il nostro Collegio; ossia il Consiglio federale n.d.t.] ritiene che questo sia giustificato, poiché l'estremismo violento è più vicino a movimenti politico-ideologici, ciò che impone particolare precauzione. Quando per contro l'estremismo violento si trasforma in terrorismo, una sorveglianza sotto questo aspetto diventa possibile. La designazione annuale dei gruppi estremisti violenti da parte del Consiglio federale secondo l'articolo 69 del presente disegno [ora art. 70 cpv. 1 lett. c LAIn] garantisce la direzione politica e impedisce che il SIC possa attribuire autonomamente gruppi di estremisti violenti al terrorismo»* (messaggio LAIn, FF 2014 1946).

Il SIC deve obbligatoriamente trattare nel sistema d'informazione IASA-GEX SIC i dati sui gruppi, designati annualmente dal Consiglio federale, che secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettera e LAIn sono da considerare di matrice estremista violenta (art. 70 cpv. 1 lett. c. Nel IASA-GEX SIC il trattamento dei dati è disciplinato in modo molto più restrittivo che negli altri sistemi d'informazione del SIC. Ad esempio,

non è ammessa la mera archiviazione delle informazioni che, anzi, vanno imperativamente registrate in modo strutturato. Come menzionato, contro le persone e organizzazioni rilevate nel IASA-GEX sono escluse le misure d'acquisizione *soggette* ad autorizzazione. Inoltre, il settore del SIC addetto al controllo della qualità deve valutare periodicamente la rilevanza e l'esattezza di tutti i dati personali registrati nel IASA-GEX SIC (art. 45 cpv. 5 lett. a LAIn).

Sancite nella legge oltre cinque anni fa, queste limitazioni nelle misure di acquisizione delle informazioni nell'ambito dell'estremismo violento sono frutto della valutazione della situazione di minaccia dell'epoca. Considerato il fatto che da allora è cresciuta la minaccia da parte dell'estremismo violento, sia in Svizzera sia all'estero, occorre chiedersi se tali limitazioni siano ancora adeguate nell'odierno contesto. In taluni casi le MASA potrebbero essere giustificate e necessarie quali *ultima ratio* delle misure d'acquisizione informative, ad esempio contro singoli esponenti dell'estremismo violento, se sussistono indizi concreti di una minaccia contro la vita e l'integrità di persone, indizi che però non raggiungono (ancora) la soglia dell'attività terroristica. Nell'ambito della revisione della LAIn in corso si prende pertanto in considerazione una modifica dell'attuale sistema e si esamina la possibilità di impiegare le MASA anche nell'ambito dell'estremismo violento (cfr. n. 5). Grazie a un uso mirato di mezzi più incisivi, si tratta di essere in grado di riconoscere se attività dell'estremismo violento stiano prendendo la forma di una minaccia alla sicurezza interna o esterna del nostro Paese e di adottare le conseguenti misure per opporvisi.

Con una siffatta modifica, le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione potrebbero ora essere utilizzate anche per svolgere accertamenti su attività dell'estremismo violento se

- a) per causa loro sussiste una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- b) la gravità della minaccia giustifica la misura; e
- c) gli accertamenti informativi svolti finora non hanno dato esito positivo, oppure senza le misure di acquisizione particolari risulterebbero vani o eccessivamente difficili.

Le esperienze maturate finora con le misure di acquisizione soggette ad autorizzazione mostrano che il loro impiego è idoneo per svolgere accertamenti mirati di singoli casi specifici *in caso di minacce gravi e concrete*. Estendere l'applicazione di tali misure all'accertamento di siffatte minacce da parte di attori di matrice estremista violenta renderebbe più facile, in particolare, riconoscere precocemente le attività alla soglia di inclinazioni terroristiche e adottare tempestivamente i necessari provvedimenti preventivi e/o penali.

4.2.2 Misure amministrative nella LAIn

La legge sulle attività informative prevede che il Consiglio federale possa emanare un **divieto di determinate attività** contro persone, organizzazioni o gruppi di matrice estremista violenta qualora la loro attività minacci concretamente la sicurezza interna o esterna e, direttamente o indirettamente, serva a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento (art. 73 LAIn).

Il Consiglio federale potrebbe poi emanare un **divieto di organizzazioni** conformemente all'articolo 74 LAIn contro le organizzazioni o i gruppi considerati di matrice estremista violenta. Secondo il diritto vigente, un divieto deve fondarsi su una decisione [dell'Organizzazione] delle Nazioni Unite (ONU) o dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (art. 74 cpv. 2 LAIn). Dall'entrata in vigore della LAIn il Consiglio federale non ha mai disposto divieti di organizzazioni in questo ambito. Al momento, nessuna organizzazione attiva nel nostro Paese e ivi considerata di matrice estremista violenta è colpita da una decisione in tal senso dell'ONU o dell'OSCE e l'attuale testo di legge risulta poco chiaro nel senso che né l'ONU né l'OSCE prendono siffatte decisioni di divieto. Dall'entrata in vigore della LAIn il Consiglio federale non ha perciò ancora disposto alcun divieto di organizzazioni. Nell'ambito del disegno di legge concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (18.071), approvato durante la sessione autunnale 2020, s, adegua pertanto l'articolo 74 capoverso 2 LAIn. L'OSCE è stralciata dal testo poiché non prende siffatte decisioni e quanto all'ONU si chiarisce che non è per forza necessario

un divieto contro un'organizzazione o un gruppo. Ciò tiene conto che anche l'ONU non emana divieti in senso stretto.

4.3 Misure giuridico-amministrative in conformità con ulteriori leggi federali

A integrazione degli strumenti elencati ai numeri 4.1 e 4.2, in ulteriori leggi federali esistono varie misure giuridico-amministrative atte ad arginare la minaccia da parte di attori di matrice estremista violenta:

- a) il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che danno motivi di ritenere che esporranno a pericolo sé stesse o terzi con un'arma (art. 8 cpv. 2 lett. c della legge sulle armi, RS514.54). L'appartenenza a un ambiente di matrice estremista violenta può fornire un siffatto motivo;
- b) le autorità di polizia e doganali mettono al sicuro, indipendentemente da quantità, natura e tipo, il materiale che può servire a scopi propagandistici e il cui contenuto incita concretamente e seriamente alla violenza contro persone o cose (art. 13e cpv. 1 LMSI). Siffatto materiale è trasmesso per perizia al SIC. Su richiesta di quest'ultimo fedpol ne può disporre la confisca. In caso di diffusione dello stesso via Internet, previa consultazione del SIC, fedpol può ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero, o raccomandare ai fornitori svizzeri di accesso Internet (provider) il blocco del sito Internet, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero (art. 13e cpv. 5 lett. a e b LMSI). Con una nuova lettera a^{bis}, in futuro fedpol avrà la possibilità di ordinare la revoca di un nome di dominio svizzero se tramite questo viene diffuso materiale di propaganda istigante alla violenza⁸. Le possibilità di intervento di fedpol si estendono così a tutti i casi in cui il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero ma è diffuso tramite un nome di dominio svizzero⁹. In tal modo si fornisce un importante contributo affinché in futuro si possa contrastare in modo più efficace e completo la diffusione materiale di propaganda istigante alla violenza;
- c) il Consiglio federale può prevedere controlli di sicurezza per agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che collaborano a progetti classificati nell'ambito della sicurezza interna ed esterna (art. 19 segg. LMSI). Vengono esaminate anche le attività atte a minacciare la sicurezza interna ed esterna, il che include l'estremismo violento. In tal modo è possibile impedire che esponenti di questo ambiente siano assunti nell'Amministrazione federale (autorità civili e militari) o ottengano accesso ai mandati classificati della Confederazione;
- d) fedpol può, previa consultazione del SIC, vietare l'entrata in Svizzera a uno straniero o ordinarne l'espulsione dalla Svizzera (art. 67 cpv. 4 e art. 68 della legge sugli stranieri e la loro integrazione);
- e) il Consiglio federale prevede di attuare le richieste della mozione Rieder (17.3862) nel corso della prima revisione della LAIn. Con questa mozione si intende impedire alle persone che si muovono in cerchie estremiste e che si sono già fatte notare anche per il loro comportamento violento di partecipare a scontri violenti all'estero (divieto di espatrio mirato). La restrizione d'espatrio persegue così in primo luogo uno scopo preventivo;
- f) se, come descritto in precedenza (cfr. n. 2. c), l'estremismo violento dovesse assumere o aver già assunto le forme del terrorismo, potrebbero essere applicate le misure preventive di polizia aggiuntive contro potenziali terroristi previste nella legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), purché sussistano i presupposti affinché siano ordinate. Il disegno di legge concernente la MPT, approvato dal Parlamento ma non ancora in vigore, che modifica e integra la LMSI, prevede le seguenti misure:
 - obbligo di presentarsi e di partecipare a colloqui
 - divieto di avere contatti
 - divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate
 - divieto di lasciare il Paese
 - residenza coatta
 - sorveglianza elettronica e localizzazione tramite telefonia mobile
 - indagini in incognito su Internet o nei media elettronici.

⁸ FF 2019 2275

⁹ FF 2017 5599, qui 5691

Nel disegno di legge concernente la MPT non sono tuttavia previsti nuovi mezzi per l'acquisizione di informazioni in ambito preventivo.

4.4 Difesa dai pericoli per la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici

In generale, i Cantoni sono responsabili per la sicurezza e l'ordine pubblico sul proprio territorio. In tal modo i requisiti di autorizzazione per le dimostrazioni e le misure di polizia a disposizione differiscono a seconda del diritto cantonale. In taluni Cantoni vi sono ad esempio gli strumenti dell'allontanamento temporaneo o della tenuta a distanza da un luogo e la custodia di polizia temporanea che sono utili per prevenire le attività dell'estremismo violento.

Le autorità di esecuzione cantonali della LAIn, che nella maggior parte dei Cantoni sono integrate nella polizia criminale, assumono inoltre un importante ruolo di coordinamento tra i corpi di polizia e il SIC nel lavoro preventivo per combattere l'estremismo violento.

4.5 Estremismo violento e perseguimento penale

Nell'ambito delle loro attività di estremismo violento a volte gli estremisti violenti si rendono punibili. A seconda della fattispecie, del perseguimento penale sono responsabili i Cantoni o la Confederazione. In relazione con le attività dell'estremismo violento si tratta per lo più di uno o più dei seguenti reati:

Articolo CP	Estremi del reato	Competenza in materia di perseguimento penale
122	Lesioni gravi	Cantoni
123	Lesioni semplici	Cantoni
125	Lesioni colpose	Cantoni
126	Vie di fatto	Cantoni
133	Rissa	Cantoni
134	Aggressione	Cantoni
135	Rappresentazione di atti di cruda violenza	Cantoni
144	Danneggiamento	Cantoni
180	Minaccia	Cantoni
186	Violazione di domicilio	Cantoni
221	Incendio intenzionale	Cantoni
222	Incendio colposo	Cantoni
223	Esplosione	Cantoni
224	Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi	Confederazione
226	Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi	Confederazione
259	Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza	Cantoni
260	Sommossa	Cantoni
261 ^{bis}	Discriminazione [e incitamento all'odio]	Cantoni
285	Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari	Cantoni o Confederazione (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. h CPP)

Queste fattispecie di applicazione generale sono idonee a contemplare le attività illecite degli ambienti dell'estremismo violento.

Inoltre, la partecipazione o il sostegno a un'organizzazione di matrice estremista violenta che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali può rientrare nell'articolo 260^{ter} CP: esso commina una pena alla partecipazione o al sostegno a un'organizzazione criminale, incluse quelle terroristiche; al riguardo i tribunali regolarmente partono da un ampio concetto di assistenza. Secondo la legge vigente le organizzazioni criminali sono definite quali organizzazioni che tengono segreti la loro struttura e i propri componenti e che *hanno lo scopo di commettere atti di violenza criminali* o di arricchirsi con mezzi criminali. Nell'ambito del disegno di legge concernente l'approvazione e la trasposizione della

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (18.071), nella definizione dell'organizzazione criminale si è rinunciato al requisito legale della segretezza. Inoltre, ora l'organizzazione *terrorista* sarà menzionata esplicitamente nell'articolo 260^{ter} CP e sarà comminata una pena in caso di partecipazione o sostegno (cfr. n. 2. d).

5 Lacune nel dispositivo?

Secondo una valutazione del Consiglio federale, le misure esistenti e previste sono sostanzialmente idonee ad arginare efficacemente le minacce da parte dell'estremismo violento. Ciononostante si può constatare un certo inasprimento della situazione sia nell'ambito dell'estremismo di sinistra violento sia in quello di destra a causa dell'aumentata probabilità a medio termine di un attentato da parte di un autore isolato ispiratosi a tale ideologia (cfr. n. 3.3). Questa circostanza, risultante da uno sviluppo della situazione osservabile anche nel contesto europeo e più in generale a livello internazionale, giustifica per il Consiglio federale l'esame, nell'ambito della revisione della LAIn, di misure supplementari per riconoscere precocemente e prevenire le attività dell'estremismo violento sotto forma di una possibile estensione di MASA a tali attività, soprattutto se indizi concreti indicano una minaccia contro la vita e l'integrità di persone. Nel febbraio del 2019 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS della revisione della LAIn. Il progetto in elaborazione, che probabilmente sarà posto in consultazione alla fine del 2021, verificherà fra l'altro l'estensione dello strumento delle MASA alle attività dell'estremismo violento. Questa novità fondamentale sarà discussa approfonditamente assieme ai Cantoni, che sono rappresentati nel gruppo di lavoro.

Il giudizio in merito all'efficacia dei vari mezzi cantonali utilizzabili contro l'estremismo violento devono essere in primo luogo formulato dai Cantoni, le cui esigenze in effetti divergono in base alla situazione. La collaborazione interdisciplinare richiesta mediante il PAN e le raccomandazioni per la costituzione di una gestione delle minacce cantonale consentono di migliorare il coordinamento tra tutti gli attori e possono contribuire a prevenire e combattere con ancora maggiore efficacia l'estremismo violento. I Cantoni si stanno adoperando per attuare tali misure. È tuttavia ancora troppo presto per una valutazione complessiva del PAN, approvato alla fine del 2017.

Le disposizioni del diritto penale vigente contemplano gli atti di estremismo violento e li puniscono adeguatamente. Anche qui non sono riscontrabili lacune. I lavori legislativi in corso per combattere il terrorismo e la criminalità organizzata attraverso il diritto penale portano a un potenziamento del dispositivo di diritto penale anche contro forme di atti violenti estremisti. La lotta efficace a tali fenomeni dipende dall'avvio e dallo svolgimento efficienti dei procedimenti penali.

Grazie al disegno di legge concernente la MPT approvato dal Parlamento, in futuro saranno a disposizione nuove misure di polizia per i casi in cui le attività dell'estremismo violento hanno assunto la forma di attività di natura terroristica o se vi sono sufficienti prove che stanno «evolvendo» in tal senso. Il termine di referendum è ancora in corso.

L'inserimento di questi strumenti nell'ambito della corrente revisione di legge migliorerebbe notevolmente il dispositivo per prevenire e combattere l'estremismo violento in Svizzera. In tal modo si terrebbe adeguatamente conto delle richieste dell'autrice del postulato e si potrebbe quindi proporre lo stralcio dal ruolo.